



Composta da		
DONATELLA FERRANTI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1245/2025
LUCIA VIGNALE		UP - 12/12/2025
UGO BELLINI		R.G.N. 25580/2025
LUCA LORENZETTI		
DANIELA DAWAN	- Relatore -	
ha pronunciato la seguente		

sul ricorso proposto da:

nato a il

avverso la sentenza del 17/01/2025 della Corte d'appello di Firenze

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Dawan;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze – in parziale riforma per avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, rideterminato in conseguenza la pena, revocato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e concesso i doppi benefici – ha confermato l'affermazione di responsabilità di [REDACTED] [REDACTED] pronunciata dal Tribunale di Firenze il 23 novembre 2023, in ordine al reato di cui all'art. 590-bis, comma 1, cod. pen., ritenuta la circostanza attenuante di cui al comma 7; ha altresì confermato le statuizioni civili disposte in favore delle parti civili costituite, cui l'imputato è stato condannato a rifondere le spese.

1.1. Nel corso di un evento ludico sportivo, non competitivo, di circolazione turistica su motoveicoli all'interno del circuito del [REDACTED] per colpa specifica (inosservanza dell'art. 154, commi 1 e 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché di norme del regolamento interno del circuito del [REDACTED] procedendo alla guida del motoveicolo Yamaha, l'imputato si immetteva nel flusso di circolazione spostandosi repentinamente dal cordolo sinistro al centro della pista, ove proseguiva a velocità ridotta, così omettendo di adottare le dovute cautele nell'esecuzione della predetta manovra e di dare la precedenza al motoveicolo condotto da [REDACTED] che stava sopraggiungendo e con il quale entrava pertanto in collisione. Il [REDACTED] riportava lesioni personali gravissime, consistenti in tetraparesi, deficit cognitivi, disfagia, conseguenti ad emorragia cerebrale ed ESA post traumatiche.

2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso i difensori dell'imputato affidandolo a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, deducono violazione di legge in relazione agli artt. 590-bis, 40 e 43 cod. pen., per mancata o errata individuazione delle regole cautelari, generiche e specifiche, poste a fondamento della condotta colposa ascritta. Il sinistro, si sostiene, è avvenuto durante un'attività sportiva motociclistica complessa e pericolosa, definita, nella classificazione delle varie discipline regolate dalla [REDACTED] come "disciplina motociclistica di velocità". La Corte territoriale disconosce in radice il contesto pacificamente sportivo dell'evento del 25 settembre 2017 e, definita la manifestazione come una "circolazione turistica", in ragione di una natura asseritamente solo ludica e non agonistica, individua nel codice della strada l'unica regola cautelare applicabile. Evidenziano i difensori che il Regolamento Generale del Circuito del [REDACTED] cui fanno riferimento i Giudici di merito – il quale prevede che, in caso di "circolazione turistica" o di utilizzo non esclusivo della pista, l'accesso e l'uso del circuito avvengano nel rispetto delle norme del codice della strada – non è quello allegato, trascritto e sottoscritto dagli organizzatori nel contratto



di concessione in uso del 7 marzo 2017 e non è quello noto ed accettato dai partecipanti all'evento. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto delle complessità e delle difficoltà tecniche che i piloti affrontano nella conduzione di mezzi da competizione che non potrebbero procedere per strade pubbliche, perché privi dei minimi dispositivi di sicurezza. Diversamente dal Giudice di primo grado, che si era sforzato di individuare le regole cautelari proprie del particolare contesto, la sentenza di appello sbaglierebbe nell'applicazione dei principi dettati dall'art 43 cod. pen., arbitrariamente utilizzando la locuzione "circolazione turistica" per negare il carattere sportivo della manifestazione. Nel Regolamento Generale dell'autodromo, assentito dai piloti, non esiste il "riferimento alla circolazione turistica" e non è prevista l'applicazione del codice della strada;

2.2. Con il secondo motivo, si lamenta l'errata qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto, se mai, essere inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 590 cod. pen. Il circuito del [REDACTED] non è una strada ad uso pubblico come definita dall'art. 2 cod. strada e, pertanto, la circolazione su quella pista non integra mai una "circolazione stradale", come definita dall'art. 3 del medesimo codice.

3. In data 28/11/2025, sono pervenute memoria, conclusioni e nota spese da parte del difensore nonché procuratore speciale del difensore delle parti civili, avv. [REDACTED]

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. Il primo motivo è infondato. Le sentenze di merito danno atto di come l'evento, svoltosi il 25 settembre 2017 presso l'autodromo del [REDACTED] fosse di natura ludico-sportiva perché non finalizzato ad una gara. Come ha già precisato un precedente di questa Sezione (sent. n. 27991 del 13 gennaio 2017), "circolazione turistica" è la dizione normalmente usata per indicare le prove libere aperte a persone prive della licenza di pilota e con veicoli non necessariamente da competizione, rispetto alle quali trova applicazione il codice della strada, così come letteralmente stabilito dall'art. 3, lett. c) del Regolamento dell'autodromo del [REDACTED]. Questo, nel disciplinare l'uso dell'impianto, prevede tre tipi di utilizzo: *"a) svolgimento di manifestazioni (sportive, tecniche o di altro genere, a carattere di competizione o no) e prove relative; b) prove sportive, tecniche o di altro genere; c) circolazione turistica, che può essere effettuata solo in assenza di competizione e/o prove e sempre nel rispetto delle norme di cui al Codice della strada"*.



Congruamente la sentenza di primo grado osserva che la *ratio* del punto c) di questa disposizione, laddove ricollega la circolazione turistica al rispetto delle norme del codice della strada, va rinvenuta nel fatto che - trattandosi di eventi amatoriali, a cui possono partecipare tutti i soggetti, e non di gare professionistiche o di prove ad esse finalizzate o di prove tecniche - deve essere garantito all'interno del circuito del [REDACTED] un livello di sicurezza più elevato a tutti i partecipanti alla circolazione. Non casualmente, del resto, la sentenza di primo grado richiama al riguardo l'art. 8.2 del Regolamento allegato al contratto stipulato tra l'organizzazione dell'evento ([REDACTED] e [REDACTED] s.p.a., in occasione dell'evento in questione, ove si prevedeva che, in caso di circolazione per finalità ludico sportive, l'uso della pista fosse sempre soggetto all'esibizione di documenti comprovanti l'abilitazione alla circolazione stradale, derivandone dunque che non vi era un uso esclusivo della pista e che era sufficiente l'abilitazione alla circolazione stradale.

Il Regolamento di cui si tratta, come ricordato dal primo Giudice, nel disciplinare l'uso della pista senza esclusiva, così come avvenuto nel caso di specie, esplicitamente prevede all'art. 5 che «*Sulla pista valgono tutte le norme del Codice della strada, salvo le ulteriori prescrizioni del presente regolamento*».

L'assunto dell'imputato, reiterato anche nel presente ricorso, secondo cui la versione del Regolamento dell'autodromo non sarebbe quella assentita ed accettata da organizzatori e piloti, oltre ad essere meramente assertivo e sfornito di alcuna allegazione a sostegno, risulta essere, a detta della Corte di appello, smentito dalla stessa istruttoria dibattimentale dalla quale è emerso il contrario.

Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, deve ritenersi parimenti infondato il secondo motivo di ricorso. Dalla affermata applicazione delle norme del codice della strada discende che il reato configurabile è per l'appunto quello di cui all'art. 590-bis cod. pen. che punisce "chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale..."

In conclusione, i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della legge, laddove hanno valutato la condotta colposa dell'imputato alla luce dei parametri di diligenza e prudenza previsti dalle norme del codice della strada, rilevando la responsabilità dell'imputato nell'incidente.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] che vengono liquidate in complessivi euro 4800,00, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi della persona offesa, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03



P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] che liquida in complessivi euro 4800,00, oltre accessori di legge. Oscuramento dei dati sensibili e identificativi della persona offesa [REDACTED] [REDACTED]

Così deciso il 12 dicembre 2025

Il Consigliere estensore
Daniela Dawan

Il Presidente
Donatella Ferranti

